



Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115
Cell. 329-0692863
e-mail: nazionale@conapo.it
sito internet www.conapo.it

Roma, 4 Agosto 2010

Prot. n. 194/2010

**Al Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e Difesa Civile**
Prefetto Francesco Paolo Tronca

Al Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
Dott. Ing. Alfio Pini

**Al Direttore Centrale per l'Emergenza
ed il Soccorso Tecnico Urgente**
Dott. Ing. Pippo Mistretta

Alla Commissione Unica Nazionale SAF

e, p.c. Al Ministro dell'Interno
On.le Roberto Maroni

Al Sottosegretario di Stato all'Interno
On.le Francesco Nitto Palma

Al Personale VVF Aerosoccorritore
presso gli elinuclei VF

Oggetto: **BOZZA DI RIORDINO AEROSOCORRITORI VIGILI DEL FUOCO.**

Siamo venuti a conoscenza di una bozza per il riordino del servizio aereo del C.N.VV.F., predisposta dall'Amministrazione Centrale, che sembrerebbe sia stata distribuita in un recente incontro con le organizzazioni sindacali, cui il CONAPO non è stato invitato.

A parere del CONAPO, la bozza sembra contenere alcune idee per l'implementazione del servizio, assolutamente condivisibili ma, allo stesso tempo, risulta decisamente insufficiente nel suo impianto generale e priva della plasticità indispensabile ad un provvedimento che dovrebbe essere progettato quale strumento per garantire al Corpo la capacità di adattare continuamente la propria attività al mutare delle esigenze negli anni a venire.

A riguardo, rimandiamo ad un successivo documento ogni valutazione di carattere generale e specificatamente aeronautico, per l'evidente necessità di studiare meticolosamente tutti gli aspetti del provvedimento. Nel frattempo comunque ci soffermiamo sulla parte dedicata alla trattazione del futuro ordinamento dei SAF 2B, nel documento chiamati "**elisoccorritori**".

L'amministrazione propone uno schema sovrapponibile a quello utilizzato da tutti i corpi e le organizzazioni che posseggono servizi di aerosoccorso, quasi che le peculiarità di quello attualmente in funzione presso il C.N.VV.F. fossero sconosciute agli estensori del documento, così come gli importanti vantaggi da queste portati. In vero, verrebbe da pensare che, per quanto progettato sul documento, siano mancati: un sufficiente lavoro di studio dell'attuale situazione esistente; la perfetta conoscenza del panorama nazionale in tema di soccorso aereo e lo studio delle prospettive futuribili. Nel riordino ipotizzato, i SAF 2B sono privati delle loro peculiarità fondamentali e vengono così ridotti ad essere

aerosoccorritori con caratteristiche analoghe a quelle di qualunque altra realtà, gettando letteralmente via anni di lavoro che hanno portato alla realizzazione di una figura professionale unica nel mondo del soccorso, non solo italiano. Il loro valore aggiunto, vero plusvalore in grado di fare la differenza nel confronto con le altre simili figure operative, si perde, in una normativa che ripete, probabilmente copiandoli, schemi vecchi ed inadatti allo svolgimento dei compiti istituzionali del C.N.VV.F.

Il CONAPO ritiene che qualsiasi riforma del servizio offerto dal personale con qualifica 2B, seppure inquadrata nell'ambito di una generale riorganizzazione del Servizio Aereo, debba tenere nella giusta considerazione quanto già fatto in passato e gli evidenti risultati ottenuti. In particolare essa non potrà non tenere conto di due fondamentali indicazioni:

- 1) la necessità di valorizzare le peculiarità e la capacità operativa che gli operatori SAF 2B posseggono in quanto **"vigili del fuoco"**, garantendo il loro mantenimento e la loro implementazione al pari del personale operativo ordinario. Non vi è alcun dubbio infatti che è proprio l'essere vigili del fuoco ed operare come tali anche nelle squadre ordinarie di soccorso che conferisce al personale in questione, il **valore aggiunto**, capace di fare la differenza con gli altri operatori adibiti a simili mansioni;
- 2) il dovere, morale e giuridico, da parte dell'Amministrazione e del Governo, di riconoscere al personale SAF 2B, sia in termini **giuridici**, sia in termini **economici**, i sacrifici fin qui profusi ed il valore oggettivo del servizio a loro affidato.

Non pare affatto poi di poco conto, la sostanziale esclusione che ci è stata riferita, della Commissione Unica Nazionale SAF dal lavoro che ha portato alla bozza.

E' evidente che tale fatto ha privato il progetto della fonte più qualificata negli aspetti prettamente legati all'operatività 2B.

Allo scopo di contribuire a quanto sopra auspicato, il CONAPO ha redatto una proposta di Decreto, avente l'obiettivo di conseguire quanto ritenuto giusto e per ciò auspicato. Lo proponiamo, allegato alla presente, nella sua ultima formulazione, affinché possa essere oggetto di attenta valutazione e, si spera, di confronto diretto con le organizzazioni sindacali e con il personale interessato, entro breve termine.

Ovviamente la bozza di Decreto non ha, per il CONAPO, un valore definitivo, ma costituisce un punto di partenza su cui ragionare per migliorare il servizio e riconoscere le aspettative del personale interessato.

Si precisa che, al fine della giusta tutela dei vigili del fuoco e della capacità di soccorrere del Corpo, quest'ultima certamente decrementata dall'eventuale approvazione della bozza in questione, ove occorresse, provvederemo alla presentazione autonoma presso il parlamento, percorrendo tutte le possibili vie per la sua approvazione.

Distinti saluti.



Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi

Si allega la proposta di decreto.

BOZZA DI DECRETO
predisposta da CONAPO Sindacato Autonomo Vigili del Fuoco

**“ISTITUZIONE DELLA SPECIALITÀ DI AEROSOCORRITORE DEL
CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO”**

TITOLO I

(Istituzione della specialità di aerosoccorritore
dei Vigili del Fuoco)

Art. 1

1. E' istituita la specialità di “Aerosoccorritore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco” (di seguito Aerosoccorritore/i).

2. Ai fini dell'interpretazione del presente decreto ed ai fini di legge, il termine “Aerosoccorritore” ingloba quello di “Elisoccorritore”.

3. Il personale Aerosoccorritore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco deve essere in possesso del brevetto di cui all'art. 2 della presente legge.

4. Il personale Aerosoccorritore è specialista del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Art. 2

(Brevetto di Aerosoccorritore)

1. E' istituito il “Brevetto di Aerosoccorritore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco” (di seguito Brevetto di Aerosoccorritore).

2. Il Brevetto di Aerosoccorritore abilita il personale ad operare, quale facente parte dell'equipaggio di volo, a bordo degli elicotteri e di tutti gli altri aeromobili in dotazione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

3. Il Brevetto di Aerosoccorritore si consegue attraverso il percorso formativo previsto per l'ottenimento della qualifica di operatore SAF 2B dei Vigili del Fuoco che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, viene da esso integralmente sostituita, anche nella denominazione. Il brevetto è parificato a tutti gli effetti di legge ai corrispondenti brevetti rilasciati o riconosciuti dalle altre amministrazioni civili e militari dello stato. Nel programma del corso devono comunque essere previste le seguenti aree tematiche:

- competenze SAF;;
- competenze aeronautiche;
- sicurezza del volo.

4. Per l'accesso al corso di Aerosoccorritore viene bandito un concorso interno, con cadenza tale da assicurare la copertura permanente delle dotazioni organiche previste dall'art. 11 del presente decreto.

5. Per la partecipazione al concorso di accesso alla qualifica di Aerosoccorritore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (ex SAF 2B) sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) età non superiore ad anni 30;
- b) anzianità di servizio non inferiore ad anni cinque.

6. Il concorso interno per la copertura dei posti, è regolamentato da apposita circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile. Il suo svolgimento prevede comunque una prova

scritta ed una prova pratica, miranti a valutare il possesso, da parte dei candidati, delle conoscenze e delle capacità operative inerenti l'intero programma formativo SAF, fino alla qualifica 2A compresa.

7. Il personale classificatosi in graduatoria utile, viene avviato alla frequenza del corso di formazione per Aerosoccorritore che si svolge secondo quanto stabilito nell'art. 2 comma 3 del presente Decreto.

8. All'art. 13 comma 3 della Legge 5.12.1988 n° 521 viene aggiunto il seguente punto: "c) brevetto di aerosoccorritore".

9. Alla data di entrata in vigore della presente legge tutti i Vigili del Fuoco in possesso della qualifica SAF 2B transitano, salvo espressa rinuncia, nel ruolo di cui all'art. 1 comma 1 e vengono loro rilasciati il Brevetto e la licenza di Aerosoccorritore.

Art. 3

(sospensione delle licenze)

1. Le licenze per l'esercizio dell'attività di Aerosoccorritore su elicotteri ed aerei del C.N.VV.F., sono sospese nei casi di sospensione dal servizio e, cautelativamente, nel caso in cui i titolari delle licenze abbiano causato gravi danni a persone o cose, per imperizia o negligenza o grave inosservanza di gestione o di impiego delle attrezzature tecniche di loro competenza.

2. La sospensione delle licenze per l'esercizio dell'attività di Aerosoccorritore è disposta, su proposta del Direttore Regionale dei VV.F., con decreto dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile.

3. Il Direttore Regionale, dopo gli adempimenti disposti dalla normativa che disciplina il personale può, sentito il parere tecnico del Responsabile Operativo Regionale SAF, disporre la momentanea sospensione del personale aerosoccorritore dall'attività di

aerosoccorso, trasmettendo alla Direzione Centrale per l'Emergenza la documentazione relativa, corredata di motivato parere

Art. 4

(revoca delle licenze)

1. I titoli per l'esercizio dell'attività di aerosoccorritore sono revocati di diritto nel caso in cui il dipendente incorra nella destituzione dal servizio, inflitta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

La revoca, è altresì disposta quando vengano a mancare i requisiti tecnico-professionali necessari al disimpegno delle funzioni proprie della specialità o quelli relativi alla sicurezza, durante le operazioni di soccorso e di addestramento.

2. La proposta di revoca, una volta esperite le procedure disciplinari, deve essere formulata dal Direttore Regionale, sentito il parere tecnico del Responsabile Operativo Regionale SAF e trasmessa alla Direzione Centrale per l'Emergenza.

A decorrere dalla data in cui la proposta motivata viene inoltrata dalla Direzione Regionale VV.F., il dipendente viene temporaneamente sospeso d'ufficio dall'esercizio dell'attività di aerosoccorritore.

3. L'eventuale provvedimento di revoca è disposto con decreto del Ministro dell'Interno e deve essere assunto entro 120 giorni dalla formulazione della proposta di revoca.

Art. 5

(Rinnovo, mantenimento e reintegro delle licenze)

1. La licenza è rinnovata secondo la periodicità indicata nell'art. 10 comma 1 del presente decreto.

2. L'aerosoccorritore che non effettua l'attività minima prevista dal manuale tecnico di riferimento, perde automaticamente l'operatività in aerosoccorso.

3. , il Responsabile Operativo Regionale SAF, od un Aerosoccorritore Istruttore,

provvede ad effettuare il reintegro dello stesso, per mezzo di un briefing teorico/pratico, attraverso il quale deve essere accertata la conoscenza di quanto contenuto nel Manuale Tecnico Operativo SAF, relativamente alla qualifica di aerosoccorritore (SAF 2B) e l'effettiva capacità operativa dell'aerosoccorritore. La procedura di reintegro deve comprendere almeno una operazione al verricello.

Il Responsabile Operativo Regionale SAF o l'Aerosoccorritore Istruttore di Tecniche Specifiche SAF che conducono le prove per il reintegro, possono, a loro esclusivo ed insindacabile giudizio, modulare la consistenza delle prove pratiche, allo scopo di valutare correttamente l'idoneità operativa del personale.

L'avvenuto reintegro viene comunicato per iscritto alla Direzione Regionale ed al Reparto Volo presso il quale l'aerosoccorritore presta servizio.

Nel caso di esito negativo, le prove di reintegro non possono essere ripetute prima di un mese.

Art. 6

(Libretto personale di volo)

1. La Direzione Centrale per l'Emergenza rilascia al personale Aerosoccorritore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che svolge attività di volo, il libretto personale di volo sul quale vengono annotati, a cura degli intestatari, i voli effettuati.

2. L'attività di volo deve essere convalidata dal Direttore Regionale, con visto apposto nell'apposito spazio previsto nel libretto personale di volo, sulla base delle registrazioni effettuate sui registri giornalieri di volo e/o dei quaderni tecnici di bordo degli aeromobili.

3. L'attività di volo svolta per l'adempimento dei servizi di istituto, per addestramento o soccorso, effettuata al di fuori del Reparto Volo di appartenenza, viene annotata sul libretto, e convalidata dal reparto presso il quale è stata svolta.

4. Il modello del libretto personale di volo è stabilito dalla Direzione Centrale per l'Emergenza, sentiti i Dirigenti delle aree II e III ed in accordo con la normativa vigente in ambito aeronautico. Sui libretti devono essere indicate le manovre tecniche eventualmente svolte dal personale Aerosoccorritore.

TITOLO II

(Compiti e funzioni degli Aerosoccorritori)

Art. 7

1. Gli Aerosoccorritori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, svolgono servizio operativo a bordo degli aeromobili del Corpo, quale parte integrante dell'equipaggio di volo, nonché nei casi previsti dall'art. 8, commi 3 e 4.

2. I compiti d'istituto degli Aerosoccorritori sono quelli del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. In particolare, essi costituiscono la componente dell'equipaggio di volo deputata a proiettarsi all'esterno dell'aeromobile, nelle operazioni di soccorso e di istituto in genere.

Art. 8

(Attività operativa)

1. Allo scopo di mantenere la capacità operativa propria del Vigile del Fuoco, ritenuta fondamentale per l'esercizio efficace e sicuro dell'attività di soccorso, nonché di creare un collegamento stabile e continuo con le sezioni operative dei Comandi Provinciali, gli Aerosoccorritori prestano servizio per una metà dei turni mensili presso il reparto volo e per l'altra metà presso il comando di appartenenza, precedentemente alla data di immissione nel ruolo di Aerosoccorritore o, se migliorativo per il dipendente e compatibile con le esigenze di servizio, in altro comando stabilito dal Direttore Regionale. Per particolari esigenze di servizio i Direttori Regionali dei Vigili del Fuoco, possono disporre il temporaneo impiego degli Aerosoccorritori secondo una diversa distribuzione dei turni, assicurando comunque un numero minimo di presenze da effettuare

presso i comandi, nelle squadre ordinarie di intervento.

2. Nelle maxi emergenze, nelle calamità, in tutti gli eventi che si configurino come attività di protezione civile ed in quelli nei quali siano presenti particolari esigenze operative, non si tiene conto di quanto disposto dall'art. 1 comma 3 del presente decreto e la turnazione viene adeguata dai Direttori Regionali alle esigenze di servizio.

3. I Direttori Regionali del Corpo, al fine del perseguimento dei compiti istituzionali, per esigenze di soccorso pubblico, difesa civile e protezione civile, sentito il parere del Responsabile Operativo Regionale SAF, possono disporre l'impiego degli Aerosoccorritori a bordo di aeromobili di altre amministrazioni e/o organizzazioni. In particolare, tramite l'adozione di appositi accordi di collaborazione, promuovono l'impiego degli Aerosoccorritori del Corpo a bordo degli elicotteri che svolgono servizio di soccorso nell'ambito del Sistema Sanitario Nazionale, con particolare riferimento ai servizi di urgenza ed emergenza. L'impiego degli Aerosoccorritori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in tali circostanze, può avvenire al di fuori dell'orario ordinario di servizio.

4. Gli Aerosoccorritori possono partecipare a missioni di soccorso, al di fuori del territorio italiano, anche a bordo di aeromobili appartenenti ad amministrazioni e/o organizzazioni internazionali o stati esteri. Il loro impiego viene deciso dal Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile, anche su proposta dei Direttori Regionali dei Vigili del Fuoco o nell'ambito di convenzioni, accordi e protocolli d'intesa all'uopo sottoscritti. Nei casi per i quali le norme di legge, nazionali ed internazionali, lo prevedano, le attività di cui sopra, dovranno essere autorizzate dal Ministro competente.

5. Gli aerosoccorritori impegnati in missioni che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, agiscono alle dirette dipendenze

del Capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile, il quale si avvale della collaborazione del Direttore Centrale Dell'Emergenza e dell'Ufficio S.A.F. presente presso la Direzione Centrale Emergenza e Soccorso Tecnico.

TITOLO III

(Dipendenza funzionale)

Art. 9

1. Ferme restando tutte le competenze della Direzione Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico, gli Aerosoccorritori sono posti alla diretta dipendenza, amministrativa ed operativa, dei Direttori Regionali dei Vigili del Fuoco, i quali ne dispongono l'impiego presso i Reparti Volo del Corpo di loro competenza e presso i comandi provinciali.

2. Al momento del trasferimento dell'Aerosoccorritore presso la Direzione Regionale, nel Comando di provenienza viene a crearsi una carenza di organico.

3. Le Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco trasmettono periodicamente ai Comandi Provinciali il calendario del servizio operativo presso il Reparto Volo ed il Comando.

TITOLO IV

(Tutela sanitaria del personale Aerosoccorritore)

Art. 10

1. Gli Aerosoccorritori vengono sottoposti ad un controllo sanitario per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni che include anche gli accertamenti previsti per l'operatività ordinaria; l'accertamento dell'idoneità viene effettuato prima dell'inizio del corso per l'acquisizione del brevetto e, successivamente, con cadenza triennale.

2. L'accertamento dei requisiti psico-fisici viene effettuato dal Servizio Sanitario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, secondo i parametri stabiliti dalla competente

Commissione Tecnico Sanitaria. Lo stesso Servizio, può stipulare convenzioni con strutture esterne pubbliche e private, per l'assolvimento di tale compito.

Art. 11

(Perdita dell'idoneità psico/fisica all'aerosoccorso)

1. L'Aerosoccorritore che perde temporaneamente l'idoneità psico/fisica al servizio operativo, ma è al momento idoneo al proficuo lavoro, continua a prestare servizio presso i Reparti Volo, con mansioni logistiche e di manutenzione e controllo dei materiali tecnici SAF.

2. Nei casi in cui l'aerosoccorritore non rientri nei parametri previsti per lo svolgimento dell'attività di aerosoccorso, ma rientri in quelli stabiliti per l'operatività ordinaria, lo stesso è temporaneamente o stabilmente sospeso dalla sola attività di volo quale membro dell'equipaggio, permanendo nelle funzioni di vigile del fuoco operativo presso i Comandi Provinciali, sempre secondo la turnazione stabilita dai Direttori Regionali.

3. Il personale temporaneamente sospeso dall'attività di volo per motivi sanitari, continua a percepire l'indennità di funzione prevista dall'art. 12 del presente decreto nelle percentuali di seguito indicate:

- 100% per tutto il tempo necessario al completamento degli accertamenti supplementari eventualmente richiesti dal Servizio Sanitario del Corpo ;
- 75% per i dieci mesi successivi;
- 50% per ulteriori otto mesi.

4. Nel caso in cui venga accertata in via definitiva la non idoneità al servizio operativo di aerosoccorso, il Direttore Regionale può disporre, entro il limite del 20% della forza di aerosoccorritori prevista presso il Reparto Volo e su espressa richiesta scritta dell'interessato, sentiti il Responsabile Operativo Regionale SAF ed il Capo del Reparto Volo, di assegnare definitivamente il personale non più idoneo all'aerosoccorso,

alle mansioni di cui al precedente comma 1, presso il Reparto Volo.

In tutti gli altri casi il personale avrà diritto alla scelta del comando presso il quale essere trasferito, anche in soprannumero.

TITOLO V

(Indennità)

Art. 12

1. Gli Aerosoccorritori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco percepiscono una indennità di funzione, la cui consistenza è stabilita con decreto del Ministro dell'Interno, e perequata a quella percepita dal personale aero navigante del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, tenuto conto anche del rischio legato alle operazioni al verricello, al gancio baricentrico e dell'impiego in ambiente impervio.

TITOLO VI

(Dotazioni organiche)

Art.13

1. La dotazione organica di Aerosoccorritori in forza presso ogni Reparto Volo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è di sedici unità.

2. Il numero degli Aerosoccorritori in servizio presso ogni Reparto Volo può essere aumentato, su proposta del Direttore Regionale, con apposito Decreto del Ministro dell'Interno, in funzione del numero di aeromobili in servizio o di particolari esigenze operative.

TITOLO VII

(Aerosoccorritori Istruttori)

Art. 14

(Qualifica di Aerosoccorritore Istruttore)

1. E' istituito il "Brevetto di Aerosoccorritore Istruttore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco", il titolo è

parificato a tutti gli effetti di legge ai corrispondenti brevetti e licenze rilasciati o riconosciuti dalle altre amministrazioni civili e militari dello stato.

2. L'organico degli Aerosoccorritori Istruttori è stabilito in due unità per Reparto Volo, salvo incrementi decisi dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile, sentito il Direttore Centrale dell'Emergenza. I componenti della Commissione Tecnica Nazionale Permanente SAF non vengono considerati ai fini di detto computo, ponendosi in soprannumero.

3. Sono Aerosoccorritori Istruttori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco:

- i componenti della Commissione Tecnica Nazionale Permanente SAF.

- gli Istruttori di Tecniche Specifiche SAF in servizio al momento di entrata in vigore del presente Decreto.

- Il personale in possesso della qualifica SAF 2B che si sia classificato in graduatoria utile nel concorso di cui al successivo comma 4 ed abbia superato il corso di formazione di cui al successivo art. 14, comma 2.

4. Il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile, su proposta del Direttore Centrale per l'emergenza, con periodicità idonea a garantire la costante copertura degli organici, bandisce un concorso interno ad esami per l'accesso al corso di formazione per Aerosoccorritore Istruttore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Art. 14

(Anzianità di servizio minima)

1. Per partecipare al concorso per Aerosoccorritore Istruttore, è necessario possedere un'anzianità minima di servizio nel ruolo di Aerosoccorritore di almeno 5 anni, al netto di tutti i periodi di sospensione dal servizio in qualità di Aerosoccorritore, ad eccezione di quelli causati dalla sospensione temporanea di cui all'art. 11 comma 1 del presente Decreto. Il candidato, non deve avere

mai subito la sospensione della licenza per i motivi di cui all'art. 3 comma 1 del presente decreto, salvo che non sia stata successivamente accertata la completa estraneità ai fatti, ovvero la non responsabilità per quanto accaduto.

2. Il corso di formazione per Aerosoccorritore Istruttore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ha una durata minima di quattro settimane. Il programma didattico è stabilito con decreto del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile, su proposta del Direttore Centrale per l'emergenza, sentita la Commissione Tecnica Nazionale Permanente SAF ed il servizio Aereo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Nel programma del corso devono comunque essere previste le seguenti aree tematiche:

- metodologie didattiche;
- competenze aeronautiche;
- competenze SAF
- sicurezza del volo.

Art. 15

(Corpo docente)

1 Il Corpo Docente che svolge i corsi per il conseguimento dell'abilitazione di Aerosoccorritore Istruttore, è composto da Aerosoccorritori Istruttori, Piloti Istruttori e Specialisti Istruttori. Viene nominato con atto formale del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile, sentiti il Direttore Centrale per l'emergenza ed il Direttore Centrale per la Formazione.

Art. 16

(Compiti e funzioni degli Aerosoccorritori Istruttori)

1 Sono compiti degli Aerosoccorritori Istruttori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco:

- l'effettuazione, in qualità di docenti, dei corsi per il conseguimento del brevetto di Aerosoccorritore;

- l'effettuazione, in qualità di docenti, dei corsi per il conseguimento del brevetto di Aerosoccorritore Istruttore;
- l'effettuazione del briefing per il reintegro delle licenze sospese di cui all'Art. 3 del presente Decreto;
- l'effettuazione dei corsi eventualmente richiesti per l'abilitazione al servizio di soccorso sugli elicotteri degli appartenenti a:
 - Amministrazioni dello Stato
 - Servizio Sanitario Nazionale;
 - Enti;
 - associazioni di volontariato;
 - imprese;
 - qualunque altra organizzazione che ne faccia richiesta.

Art. 17

(Corsi effettuati per soggetti terzi)

1. I corsi per l'abilitazione all'elisoccorso, tenuti a beneficio di personale non appartenente al C.N.VV.F., possono essere svolti a titolo oneroso o gratuito, nell'ambito di accordi o protocolli d'intesa, sottoscritti con Amministrazioni dello Stato o Enti ed Associazioni senza fini di lucro, su diretta disposizione del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile, sentito il Direttore Regionale competente per zona.

2. Il programma dei corsi per aerosoccorso, effettuati per conto di terzi, viene stabilito di volta in volta su proposta del Direttore Regionale competente per zona, sentito il Responsabile Operativo Regionale S.A.F., in funzione delle specifiche esigenze del richiedente, in osservanza delle disposizioni di legge e delle norme di sicurezza ed autorizzato dal Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile, sentito il parere dell'Ufficio Centrale S.A.F., presso la Direzione Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico.

Art. 18

(Tariffe del personale Istruttore nei corsi esterni)

1. Il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco Soccorso Pubblico e Difesa Civile, con

apposito decreto, stabilisce le tariffe dei compensi spettanti al personale Aerosoccorritore Istruttore impegnato nell'effettuazione di corsi a terzi per il conseguimento dell'abilitazione all'elisoccorso. La determinazione del compenso spettante, dovrà essere stabilita in funzione dell'effettivo livello delle prestazioni richieste ai docenti, a prescindere dalla qualifica posseduta.

TITOLO VIII

(Norme transitorie)

Art. 20

1. In fase di prima applicazione del presente decreto non si tiene conto dei limiti previsti nell'art. 13; eventuali esuberi di personale vengono assorbiti nel tempo, tramite la modulazione dei posti messi a disposizione nei successivi concorsi interni.

TITOLO IX

(Copertura finanziaria)

Art. 21

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente Decreto si provvede, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.